DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 2

Disposizioni in tema di compensazione di crediti di imposta

I contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2003, l'effettuazione della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai crediti d'imposta derivanti dalla rettifica del reddito d'impresa o di lavoro autonomo risultante da dichiarazioni integrative, presentate successivamente al 30 settembre 2002. In caso di effettuazione della compensazione del credito in violazione di quanto stabilito dal comma 1 non si applicano le riduzioni delle sanzioni previste dalle disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

Versione in vigore dal 13 novembre 2002, non più in vigore dal 1 gennaio 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia tributaria
Estremi	Decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-tributaria/art-2-disposizioni-in-tema-di-compensazione-di-crediti-di-imposta/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it